

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment: Parte II, Articolo 17 (Diritto penale sostanziale)

By: Antonio TAJANI

Status: Member

TESTO DEL PRESIDIO

Parte II della Costituzione

Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Articolo 17: [Diritto penale sostanziale]

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alla definizione delle incriminazioni e delle sanzioni:

- nei settori della criminalità particolarmente grave e che hanno una dimensione transnazionale derivante segnatamente dal carattere o dalle incidenze delle infrazioni o da una particolare necessità di perseguirla in comune. Questi settori di criminalità sono i seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, può individuare altri settori di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente trattino;

- nei settori della criminalità che reca pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, allorché si rivelano indispensabili sanzioni penali per garantire un'attuazione efficace di tale politica.

EMENDAMENTO PROPOSTO

Parte II della Costituzione

Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Articolo 17: [Diritto penale sostanziale]

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alla definizione delle incriminazioni e delle sanzioni:

- nei settori della criminalità particolarmente grave e che hanno una dimensione transnazionale derivante segnatamente dal carattere o dalle incidenze delle infrazioni o da una particolare necessità di perseguirla in comune. Questi settori di criminalità sono i seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutto il corso della procedura legislativa.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, può individuare altri settori di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente trattino;

- nei settori della criminalità che reca pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, allorché si rivelano indispensabili sanzioni penali per garantire un'attuazione efficace di tale politica.

Motivazione:

La cooperazione giudiziaria in materia penale è materia altamente sensibile poiché tocca le questioni dei diritti di libertà direttamente legate alla sovranità nazionale. In questo campo deve poter trovare una piena applicazione il principio di sussidiarietà.

L'unanimità costituisce garantisce la considerazione delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici europei i quali per taluni aspetti prevedono livelli di protezione dei diritti fondamentali più intensi rispetto a quelli previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il voto all'unanimità in Consiglio nell'ambito della procedura di codecisione non sarebbe una novità. E' infatti previsto nel Trattato vigente nelle materie per le quali è necessario attuare un'integrazione progressiva, rispettosa delle identità nazionali: sicurezza sociale (art. 42); condizioni di accesso alle professioni (art. 47); asilo, visti e immigrazione (art. 67); cultura (art. 151).
